

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 670 e 1103-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BOCO)

Comunicata alla Presidenza il 18 settembre 1996

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante emendamenti agli articoli 1 (a), 14 (1) e 14 (3) (b) dell'Accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR), adottato a Ginevra il 28 ottobre 1993 (n. 670)

d'iniziativa del senatore MIGONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 1996

Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante emendamenti agli articoli 1 (a), 14 (1) e 14 (3) (b) dell'Accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR), adottato a Ginevra il 28 ottobre 1993 (n. 1103)

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'interno
e col Ministro dei trasporti e della navigazione**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 1996

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	4
Parere della 1 ^a Commissione permanente	»	5
Testo proposto dalla Commissione	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - I due disegni di legge all'esame del Parlamento - di contenuto identico e per i quali la Commissione non propone modifiche - recano la ratifica del protocollo di emendamento all'Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada, risalente al 1957. Si tratta, in sostanza, di seguire le mutate esigenze di un settore rispetto al quale sono intervenute modifiche nelle legislazioni europee sia a seguito dell'evoluzione tecnologica sia in relazione all'aumento del volume di traffico dei trasporti.

Il primo emendamento accoglie una proposta contenuta in una direttiva della Comunità europea circa la definizione di «veicolo» per ogni mezzo a motore idoneo a circolare su strada che non appartenga alle

Forze armate. La seconda modifica consente ad ogni Stato contraente di proporre emendamenti agli Annessi all'accordo, seguendo una procedura che lascia ai Paesi membri tempi più congrui per gli adempimenti richiesti dalle norme nazionali. Infine, il terzo emendamento consente allo Stato promotore di modifiche all'Accordo di usufruire di tempi più lunghi per l'entrata in vigore della nuova normativa.

Avendo ottenuto il parere favorevole delle Commissioni competenti, anche la Commissione Affari esteri si è espressa per l'approvazione del testo risultante dall'unificazione dei due disegni di legge che, pertanto, si raccomanda all'Assemblea.

Boco, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: DIANA Lino)

sul disegno di legge n. 670

9 luglio 1996

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE (*)

Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante emendamenti agli articoli 1 (a), 14 (1) e 14 (3) (b) dell'Accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR), adottato a Ginevra il 28 ottobre 1993

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo recante emendamenti agli articoli 1 (a), 14 (1) e 14 (3) (b) dell'Accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR), adottato a Ginevra il 28 ottobre 1993.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del Protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*) Risultante dall'unificazione dei disegni di legge n. 670, d'iniziativa del senatore Migone, e n. 1103, d'iniziativa del Governo, aventi identico testo.